

**Sentenza:** 23 febbraio 2016, n. 83 (*deposito del 16 aprile 2016*)

**Materia:** Ambiente

**Parametri invocati:** articolo 117, terzo comma, della Costituzione e articoli 2, 3, 97, 118 e 119 Costituzione

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrenti:** Regione Veneto

**Oggetto:** alcune disposizioni del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

**Esito:**

- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, sollevata, in riferimento al principio di leale collaborazione;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento al principio di leale collaborazione e all'art. 117, terzo comma, Costituzione;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 118 e 119 Costituzione.

Estensore nota: Domenico Ferraro

**Sintesi:**

La Regione Veneto ha impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, fra le quali l'art. 7, commi 2 e 3. La Corte si è riservata, a separate pronunce, la decisione dell'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel d.l. n. 133 del 2014, mentre vengono esaminate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto. L'art. 7, comma 2, disciplina gli interventi di "mitigazione del rischio idrogeologico" e la Regione solleva due questioni di costituzionalità, entrambe fondate sul presupposto che gli interventi in questione inciderebbero, non solo sulla materia della "tutela dell'ambiente", ma anche su quella del "governo del territorio". Verrebbe inoltre violato il principio di leale collaborazione, in quanto non richiederebbe il coinvolgimento della Regione interessata con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Infine, le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto periodo dell'art. 7, comma 2, violerebbero l'117, terzo comma, della Costituzione in quanto sarebbero molto dettagliate. La

Corte, con riferimento all'art. 7, comma 2, per la Corte è infondata, in quanto alla disposizione censurata si può attribuire un significato idoneo a renderla compatibile con il principio di leale collaborazione. Per la Corte, l'art. 7, comma 2, secondo periodo, prevede un atto di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ammessi al finanziamento che effettivamente chiama in causa, come sostenuto dalla Regione ricorrente, non solo la "tutela dell'ambiente", ma anche il "governo del territorio". La Corte ha più volte ribadito che la difesa del suolo rientra nella materia della "tutela dell'ambiente" e ricorda la propria giurisprudenza con le sentenze 232/2009, 341/2010, 109/2011 ed ha comunque ritenuto necessario, con riferimento specifico alle funzioni statali di programmazione e finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento delle regioni. Ma in considerazione che le funzioni in questione, sono tali da produrre effetti significativi sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio, la Corte ritiene che in base al "principio di leale collaborazione" vi deve essere un coinvolgimento delle Regioni. La Corte richiama con l'occasione la sentenza 232/2009 e 341/2010. Inoltre, la stessa legislazione statale riconosce da tempo alle regioni un ruolo importante nella materia della difesa del suolo anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione, l'art. 88, comma 1, lettera *b*), e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), manteneva alla competenza degli organi statali la programmazione ed il finanziamento degli interventi di difesa del suolo, previo parere della Conferenza unificata. Nel decreto legislativo n. 152 del 2006, l'art. 59, comma 1, lettere *d*) ed *e*), prevede la necessità del parere della Conferenza Stato-regioni sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino e sui programmi di intervento di competenza statale, e l'art. 72, comma 3, statuisce che il Comitato dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispose lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni.

Sulla base del quadro così sintetizzato la Corte ritiene che l'art. 7, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 133 del 2014 non estrometta completamente le regioni dalla decisione di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico destinati al finanziamento. Il criterio sistematico di interpretazione e, in particolare, il dovere di interpretazione conforme a Costituzione conducono a leggere la disposizione in esame alla luce della disciplina generale della materia e del principio costituzionale di leale collaborazione. Pertanto, la questione sollevata con riferimento all'art. 7, comma 2, è infondata nei termini esposti. Anche l'altra questione sollevata con riferimento allo stesso art. 7, comma 2, è infondata. Le disposizioni contenute nel quarto, quinto e sesto periodo dell'art. 7, comma 2, sono censurate per la loro natura dettagliata, incompatibile, secondo la ricorrente, con le competenze regionali in materia di "governo del territorio". Si tratta, tuttavia, di previsioni che riguardano specificamente gli "interventi integrati", con riferimento ai quali l'interesse ambientale assume peso prevalente rispetto alla materia "governo del territorio".

Si può ora passare all'esame della questione sollevata con riferimento all'art. 7, comma 3. Nel merito, la questione è infondata. Quanto alla violazione del principio di leale collaborazione, la Corte ha già chiarito che, in caso di revoca di risorse assegnate alle regioni e da tempo inutilizzate, le esigenze di leale collaborazione possono essere considerate recessive. Né la sfera di competenze costituzionalmente garantita delle Regioni, né il principio di leale collaborazione risultano violati da una norma che prende atto dell'inattività di alcune Regioni nell'utilizzare risorse poste a loro disposizione nel bilancio dello Stato. Altre questioni sollevate con riferimento all'art. 7, comma 3, fondate su una presunta violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., sono inammissibili per insufficiente motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze costituzionali della ricorrente. Altre questioni sollevate con riferimento all'art. 7, comma 3, è inammissibile per assoluta genericità della motivazione. Infine la Corte, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 133 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 118 e 119 Costituzione.